



COMUNE DI GERMIGNAGA

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21010 Via A. Diaz, 11 Tel.0332/531337 Fax 0332/531703

C.F./P.I. 00343860128

protocollo@comune.germignaga.va.it

protocollo@cert.comune.germignaga.va.it

www.comune.germignaga.va.it

Area Finanziaria - Tributi

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AD ECCEZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

CPV: 79940000-5

Art. 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, extratributarie e patrimoniali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati, ad eccezione del canone unico patrimoniale e delle sanzioni del codice della strada
2. La riscossione coattiva oggetto della concessione comprende anche le entrate come sopra individuate riferite ad anni precedenti al contratto di cui al presente capitolato che non siano state ancora affidate ad altro precedente concessionario.
3. La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e, ove applicabili, del D.P.R. n. 602/1973.
4. Il concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 2- Modalità di conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione dei servizi avviene fra coloro che risultano iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000 n° 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Con la concessione è affidata al Concessionario, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente capitolato, la gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate individuate all'articolo 1. Il Concessionario esercita i poteri e le funzioni che la legge attribuisce al soggetto affidatario della riscossione coattiva, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le attività cautelari ed esecutive. Restano in capo al Comune la titolarità dei crediti, le funzioni proprie dell'ente impositore o creditore e le competenze non espressamente attribuite dalla legge al Concessionario.
3. Con la concessione viene trasferito il rischio operativo derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse al Concessionario; a tal fine è prevista la fissazione di un corrispettivo a favore del concessionario determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite ed incassate direttamente dal Comune, previa emissione di regolare fattura.

Art. 3 – Disposizioni di legge

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (trattamenti dei dati personali), della legge n. 241/1990

(procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

2. Il concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio, il responsabile del trattamento dei dati personale ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi così come previsto dal D.Lgs. 81/2008; in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la comunicazione di che trattasi dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni.
3. Il personale occorrente per l'espletamento dell'attività, regolarmente iscritto a libro matricola, dovrà essere idoneo alle mansioni affidategli. Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di categoria e dagli eventuali contratti integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio. Il Comune di Germignaga rimarrà, peraltro, assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed il proprio personale.
4. L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l'appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando il Comune di Germignaga da ogni onere e responsabilità relativa.
5. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2008.
6. Il concessionario e i suoi dipendenti sono tenuti al rispetto degli obblighi contenuti nel DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001" e nel Codice di Comportamento del Comune di Germignaga, allegato alla documentazione di gara.

Art. 4 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 dalla data di stipula del contratto ed il servizio avrà decorrenza, presumibilmente, dal 01.12.2026 al 30.11.2031.
2. Allo scadere del termine finale della concessione, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti esecutivi o ingiuntivi. Resta tuttavia obbligato a **portare a compimento tutte le procedure cautelari ed esecutive** relative agli atti e alle liste di carico già regolarmente notificati o presi in carico entro la data di scadenza contrattuale. Tale attività di "coda" e recupero delle pendenze dovrà essere garantita dal Concessionario per un periodo massimo di **36 mesi successivi alla scadenza del contratto**, alle medesime condizioni economiche (aggio), al fine di evitare la decadenza dei crediti dell'Ente. Al termine di tale periodo, il Concessionario restituirà tutta la documentazione e le banche dati aggiornate al Comune di Germignaga.
3. L'Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o recedere dalla presente concessione qualora, nel corso dell'affidamento, entrino in vigore nuove disposizioni legislative o regolamentari di carattere nazionale (riforme della riscossione locale, obblighi di avvalimento di soggetti pubblici o centralizzazioni dei servizi) che risultino incompatibili con la prosecuzione del rapporto col Concessionario. In tal caso, il Comune potrà recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC. Al Concessionario verrà riconosciuto unicamente l'aggio sulle somme effettivamente riscosse e riversate fino al momento del recesso, nonché il rimborso delle spese vive di notifica anticipate, restando esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento per lucro cessante.

Art. 5 – Valore della concessione

1. I valori dei crediti da riscuotere e della concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere quantificati con precisione e, pertanto, vengono stimati.

2. Il valore viene calcolato, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in via presuntiva, sulla scorta degli atti esecutivi già emessi, e sugli atti da emettere nel corso della durata della concessione ipotizzati, quest'ultimi, a seguito di un esame statistico sul tasso di morosità correlato alle varie tipologie di entrate.

In relazione alla stima del valore si rinvia alla seguente tabella:

Entrate affidate	Importi stimato da affidare	Percentuale storica di riscossione	Importo presumibilmente riscosso dal 2026 al 2029
Tari	€ 321.725,79	32,71%	€ 105.236,51
Imu	€ 570.252,73	45,82 %	€ 261.289,80
Asilo Nido	€. 12.000,00	43,05%	€. 5.166,00

Dalle risultanze meglio sopra specificate viene ipotizzata una percentuale di riscossione del 45,82% sulla quale si ipotizza l'applicazione di un aggio non superiore al 5% (cinque per cento). La risultanza dell'applicazione delle due citate percentuali determina il valore presuntivo della presente concessione quantificato in euro 46.461,55 (inclusa anche l'opzione di rinnovo fino a 24 mesi);

Si precisa che la percentuale di riscossione ipotizzata (45,82%) e il correlato valore stimato della concessione hanno valenza presuntiva ai fini della determinazione della soglia di gara ex art. 179 del d. lgs. 36/2023. Resta inteso che, gravando il rischio interamente sul concessionario, l'aggio spettante verrà calcolato e liquidato unicamente sulle somme effettivamente riscosse e riversate nelle casse comunali, senza che l'operatore possa avanzare pretese o indennizzi qualora i flussi reali siano inferiori alla stima di gara.

La determinazione del costo della manodopera ai sensi dell'art 41 comma 14 del d.Lgs 36/2023 è stimata in € 30.200,01 pari al 65% dell'importo della concessione (trattandosi di settore con incidenza della manodopera elevata) con applicazione del CCNL per i dipendenti delle società di concessione e di riscossione avente codice Cnel V051.

Art. 6 – Soggetti ammessi a presentare le offerte.

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice". Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice". Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità regionale costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.
2. Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:
 - a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;
 - b) Iscrizione all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, e disciplinato dal d.m. 11/09/2000, n. 289; l'iscrizione deve essere effettuata nella Sezione prima – Soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
3. Sono richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnico / professionale:

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi (riscossione coattiva delle entrate in favore di enti pubblici). Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data del bando, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso per cause addebitabili all'esecutore del servizio, per un importo complessivo minimo di € 270.000,00

Art. 7 – Modalità di affidamento

1. L'affidamento della concessione del servizio avverrà ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 36/2023, mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. La valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

3. La valutazione delle offerte è affidata a una Commissione Giudicatrice composta nel numero di 3 membri, che procederà all'attribuzione, per ciascun concorrente, di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
4. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. L'offerta deve essere migliorativa rispetto ai requisiti minimi individuati nel presente capitolato tecnico:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Elementi di valutazione	PUNTEGGIO MASSIMO
A. Organizzazione, procedure, sistemi relativi alla struttura aziendale	Descrizione della struttura organizzativa dell'azienda, per l'espletamento dei servizi oggetto di gara, con indicazione dell'eventuale esperienza maturata presso altri enti nell'ultimo decennio con indicazione della dimensione demografica. Descrizione dello sportello web del contribuente e del call center e degli strumenti tecnologici/portali utilizzati per la gestione del servizio di riscossione coattiva (discrezionale).	23
B. Servizio di Riscossione Coattiva	Modalità di espletamento delle attività di riscossione coattiva; descrizione delle tempistiche e dei canali di pagamento messi a disposizione dei contribuenti/utenti senza oneri per l'amministrazione (discrezionale).	14
C. Gestione del Contenzioso	Descrizione delle modalità di gestione del contenzioso e degli strumenti deflattivi del contenzioso (discrezionale).	7
D. Gestione servizio nell'ultimo decennio	Indicare il numero di servizi di riscossione coattiva TARSU/TARI ed ICI/IMU svolti nell'ultimo decennio (tabellare). fino a 10: 1 punto; da 11 a 20: 3 punti; da 21 a 30: 5 punti; oltre 30: 6 punti	6 (max)
F. Rating di Legalità	Indicazione del rating di legalità visibile sul sito https://www.agcm.it/servizi/elenco-rating (tabellare)	5

	1 stella: 1 punti; 2 stelle: 3 punti; 3 stelle: 5 punti.	(max)
G. Rendicontazione	Descrizione dei Programmi informatici per la gestione della rendicontazione, delle tempistiche e delle modalità di gestione della rendicontazione discrezionale (discrezionale).	9
H. Servizi migliorativi e aggiuntivi offerti senza oneri per l'Ente	Offerte migliorative e aggiuntive per migliorare la qualità dei servizi sia verso i Contribuenti che verso l'Ente stesso (discrezionale).	6
I. Certificazioni	Verranno assegnati n. 2 punti per ogni certificazione in possesso dell'OE sotto riportate (da allegare all'offerta tecnica) (tabellare). Uni/PdR 125:2022; ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001; ISO 14001; ISO 45001;	10 (max)

5. Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica si procederà ad acquisire le offerte dei concorrenti espresse in ribasso percentuale rispetto all'aggio posto a base di gara (5%) e all'attribuzione del massimo punteggio alla migliore offerta al ribasso, con riparametrazione per gli altri concorrenti secondo i criteri che saranno dettagliatamente descritto nella successiva lettera di invito.

Art. 8 – Modalità di gestione della riscossione

1. Il Concessionario porrà in riscossione coattiva le somme derivanti da provvedimenti regolarmente notificati dal Comune - e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili - per gli importi in essi specificati.
2. Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente comma 1, articolo 1 e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali ed alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali incluse le modifiche e/o integrazioni ai regolamenti comunali stessi.
3. Il Comune invierà periodicamente al Concessionario l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente o avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare, e completo delle seguenti indicazioni:
 - a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
 - b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita IVA,
 Per la precisione la riscossione coattiva riguarderà anche entrate riferite ad anni pregressi non ancora decaduti o prescritti secondo le norme che ne disciplinano il conseguimento.
 In particolare, la riscossione coattiva riguarderà:
 - a) le entrate tributarie: le partite non pagate derivanti da avvisi di accertamento emessi dal Comune, correttamente notificati, non contestati e non pagati;
 - b) le entrate diverse dalle entrate tributarie: le somme non pagate entro la scadenza indicata nei provvedimenti emessi dal Comune con aggiunta delle sanzioni ed altri accessori a carico degli utenti morosi, così come disposto dal responsabile del Settore/Servizio di competenza.
4. Per tutti gli atti ricompresi nelle liste di carico trasmesse dal Comune, il Concessionario provvederà, entro 30 (trenta)giorni dal ricevimento delle liste di carico, all'attivazione delle procedure dirette al recupero del credito.

5. Il Concessionario, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, provvede agli adempimenti informativi e alle comunicazioni previste dall'art.1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per gli atti emessi anteriormente al primo gennaio 2020, qualora ne ricorrano i presupposti, procede alla notificazione dell'ingiunzione fiscale secondo la disciplina applicabile. Il termine di 60 giorni dalla trasmissione della lista di carico costituisce termine contrattuale per l'esecuzione degli adempimenti affidati, ove compatibile con i termini e le condizioni stabiliti dalla legge.
6. Il Concessionario dovrà previamente verificare la solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a propria disposizione e delle banche dati in possesso del Comune, decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento al Comune.
7. Nei casi in cui debba essere notificata l'ingiunzione, la stessa dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell'iscrizione a ruolo e della riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto.
8. Decorso il termine previsto dalla normativa applicabile per il pagamento, in assenza di sospensione o di altre cause ostative, il Concessionario attiva, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure cautelari ed esecutive idonee al recupero del credito, individuando la procedura concretamente esperibile in relazione alla natura, all'entità e all'esigibilità del credito e alla situazione patrimoniale del debitore, nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità, efficacia ed efficienza. Le procedure possono comprendere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il fermo dei beni mobili registrati, il pignoramento presso terzi, il pignoramento mobiliare o immobiliare, nonché l'iscrizione di ipoteca e le ulteriori misure consentite dalla normativa vigente. Il Concessionario opera nel rispetto dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, per quanto applicabile, delle disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
9. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente le forme degli atti ed i termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.
10. Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all'efficienza della riscossione, il Concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, previa comunicazione al Responsabile del Settore competente e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari del Comune.
11. Il Concessionario è tenuto a verificare i pagamenti riferiti alle rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano ed inviare un report periodico al comune, individuando i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.
12. Il Concessionario è tenuto a sospendere la riscossione coattiva su indicazione dell'Ente nei casi in cui ricorra una condizione di morosità incolpevole come definita da apposito provvedimento dell'Amministrazione, che deve disciplinare anche i termini temporali della sospensione.

Art. 9 – Versamenti

1. I versamenti delle entrate affidate per gli adempimenti di riscossione coattiva, verranno incassati su distinti e separati conti correnti intestati al Comune e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento; al Concessionario sarà garantito l'accesso a detti conti correnti, al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori/contribuenti.
2. I versamenti devono poter essere effettuati anche attraverso "pagoPA"; il sistema utilizzato dal Concessionario dovrà essere integrato con i sistemi in utilizzo presso il Comune (applicativo di

contabilità e Sistema dei pagamenti fornito dall'Intermediario Tecnologico dell'Ente). Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.

3. Il Comune potrà inoltre attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente Capitolato in conformità alla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della L. 160/2019, il Concessionario dovrà trasmettere entro l'ultimo giorno del mese successivo, al Comune ed al Tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti del Comune.
5. Prima dell'emissione della fattura, indicativamente entro il giorno 15 del mese successivo, il concessionario dovrà trasmettere una nota proforma con indicati gli importi fatturati e il rendiconto delle entrate riscosse. Solo dopo il nulla osta dell'Amministrazione comunale il concessionario potrà emettere regolare fattura.
6. Il Comune si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelati e delle spese di notifica addebitate al debitore e le spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelati/esecutive attivate infruttuosamente, entro 30 giorni da ricevimento della fattura previa istruttoria in merito la regolarità della prestazione e controllo in ragione delle somme accreditate.
7. Le fatture, da emettersi entro l'ultimo giorno del mese successivo a cui fanno riferimento le riscossioni, ai sensi del comma 4, dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, del rimborso delle spese postali/notifica anticipate dal concessionario e relative alle spese relative a procedure cautelari/esecutive in caso di pagamento di quanto dovuto dall'interessato e delle spese e delle spese relative a procedure cautelati/esecutive per tipologia di entrata, in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato.
8. Ai fini della liquidazione il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche modalità informatiche, dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata ed ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse. Il rendiconto dovrà deve riportare gli estremi della relativa fattura.

Art. 10 – Rimborsi

1. Nell'ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dal Comune, l'Ente provvederà alla restituzione delle somme, previa istruttoria che dovrà essere resa dal concessionario entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e sulla base degli atti amministrativi predisposti dal Settore competente.

Art. 11 – Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Concessionario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
2. Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine, per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il Comune riconoscerà al Concessionario un compenso in termini percentuali (al netto di IVA, se e in quanto dovuta) nella misura risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario, che non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) oltre IVA calcolata sulle somme effettivamente riscosse, a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, al netto delle spese

di notifica e di procedura esecutiva. L'importo contrattuale all'aggiudicazione è, per i motivi illustrati nei precedenti articoli, presunto.

3. L'aggio offerto in sede di gara, si applica alle quantità effettivamente lavorate e quindi il corrispettivo totale effettivo della concessione dipenderà dalla consistenza delle riscossioni effettive, mentre il valore della concessione indicato nel bando è presunto in relazione all'aggio su un valore di riscossioni che l'ente ritiene il più efficace, valore, si ribadisce, stimato.
4. L'aggio è comprensivo di qualsiasi spesa di qualunque natura inerente alla gestione del servizio, con esclusione di qualsiasi altro compenso o rimborso spese.
5. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza, verranno addebitate al contribuente moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale fissato dal **D.M. 14 aprile 2023** *(emanato ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019)* o da eventuali successivi decreti ministeriali modificativi o sostitutivi vigenti al momento dell'attivazione delle procedure.
6. Al Concessionario, che dovrà porli a carico del debitore, sono riaddebitati, da parte del Comune:
 - le spese per le procedure esecutive e cautelati nella misura fissata con D.M. 14/04/2023 o altro Decreto emanato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/1999 vigente nell'anno in cui vengono esperite le procedure;
 - Le spese correlate alla notifica dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti della riscossione, nella misura fissata dal D.M. altro Decreto emanato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/1999 vigente nell'anno in cui gli atti sono avviati alla notifica.
7. Al Concessionario sono riconosciuti da parte dell'Ente, i rimborsi delle voci di cui al precedente comma 5, solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di presentazione della lista di inesigibilità, previa approvazione da parte dell'Ente, fatta salva la rinuncia da parte dell'affidatario eventualmente specificata nell'offerta di gara.
8. Le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione sono anticipati dal Concessionario e non potranno essere addebitate al Comune. Il Concessionario ha, unicamente, diritto al rimborso delle spese postali da parte dell'Ente nel caso di spedizione di eventuali avvisi di sollecito preventivi rispetto alla fase di riscossione coattiva che l'ente potrà eventualmente richiedere anche limitatamente ad alcune liste di carico.
9. Il Concessionario pone a carico dei debitori gli oneri della riscossione di cui all'art.1 comma 803 lett. A) del D.lgs 160/2019. Tali importi, in caso di incasso restano di esclusiva competenza dell'Ente.
10. Nel conteggio delle competenze del Concessionario, si terrà conto di quanto segue:
 - a) Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, dovesse comunicare al Concessionario un provvedimento di sgravio, dovrà riconoscere al Concessionario predetto il rimborso forfettario di euro € 10,00 (dieci/00);
 - b) Nel caso in cui, a seguito di notifica di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l'impossibilità a procedere alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell'individuazione del debitore o per inesistenza del debitore stesso, al Concessionario dovrà essere riconosciuto il rimborso per le spese vive già sostenute documentate per l'emissione dell'atto.
11. Resta a carico del Concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.
12. Non è previsto alcun corrispettivo, a carico dell'ente concedente, a titolo di presa in carico ed elaborazione pratiche ed è escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto dal presente capitolato

Art. 12 – Responsabilità

1. Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali.
2. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione di cui è titolare.
3. Il Concessionario è tenuto a mantenere attiva, per tutta la durata dell'affidamento, una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità per danni derivante dalla gestione dei servizi in concessione con un minimo di massimale di euro 2.500.000,00.

Art. 13 – Organizzazione del servizio

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.
2. L'aggiudicatario dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio di cui trattasi.
3. L'aggiudicatario assumerà l'impegno di garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, data la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per il Comune di Germignaga.
4. Il Concessionario deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione a ogni fase del recupero del credito, rilasciando - ove questi lo richiedano - apposita documentazione. Utilizzando un apposito sito web e/o una casella di posta elettronica dedicata al Comune di Germignaga e dallo stesso consultabile, alla quale cittadini e utenti potranno inoltrare eventuali richieste.
5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Concessionario dovrà attivare il servizio di Call-Center con risorse dedicate e adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa. Il Call- Center avrà, una funzione di assistenza e di informazione e, se necessario, una funzione proattiva di sollecito e pressione dei contribuenti affinché adempiano ai pagamenti (Contact Center).
6. Le funzioni principali e non esaustive dell'attività di Contact Center sono:
 - Selezione e contatto dei contribuenti morosi che superano determinati importi di dovuto indicati anche dal Comune;
 - richiamo in caso di pagamento di rateizzazioni interrotte.
7. Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.
8. Il concessionario, inoltre, sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e tenendo conto delle minime condizioni di legge previste dalla normativa in materia, deve:
 - attivarsi, presso le sedi istituzionali preposte, al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico. A titolo esemplificativo: sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banche dati nazionali relative all'anagrafe tributaria, camera di Commercio, A.C.I./P.R.A., Siset; Siatel;
9. sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale e fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate. Il Comune di Germignaga fornirà al Concessionario tutte le autorizzazioni necessarie.

Art. 14 – Obblighi del Comune

1. Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza

soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

2. Il Comune fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio anche in osservanza del comma 791, art. 1. Legge 160/2019.
3. Il Comune designerà e comunicherà al concessionario il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume i compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni e obblighi contrattuali.
4. Il Comune informerà tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono incidere sull'esecuzione del servizio.
5. Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Art. 15 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario in forza del rapporto di concessione diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito dal presente Capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
2. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondi i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
3. Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 793, della Legge 160/2019, a nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione, che eserciti le funzioni demandate agli uffici della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del Testo Unico di cui al R.D. 639/2010, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
4. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'art. 10 del D.M. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile della riscossione.
5. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste dal presente capitolato a cui il Comune può rivolgersi.
6. Il Concessionario si obbliga:
 - a gestire tutta la procedura di riscossione coattiva tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune, mediante password, ai fini della visualizzazione dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni, per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. In particolare, l'applicativo dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:
 - elaborazione, controllo anagrafico e possibilità di generare un flusso di stampa delle liste di carico trasmesse dal Comune;
 - interrogazione di ogni singola posizione (per codice fiscale o nominativo) rispetto la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con possibilità di visualizzare in pdf i singoli provvedimenti notificati e relativa data di notifica recapito, per singola posizione, degli atti emessi e notificati;
 - reiterazione delle ingiunzioni non notificate per irreperibilità o trasferimento;
 - accesso, anche con possibilità di interrogazione di singola posizione, dei dati relativi ai pagamenti, rateizzazioni concesse e monitoraggio delle stesse, rettifiche e gravi e conoscenza

dell'esito per ogni atto stampato (esempio scaricato, pagato, rateizzato, impugnato, irreperibile)

- identificazione della lista degli utenti morosi con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi, monitoraggio dei pignoramenti presso terzi, monitoraggio dei pignoramenti mobiliari e immobiliari;
 - monitoraggio dei fermi amministrativi; monitoraggio della vendita dei beni confiscati;
 - anche la fase cautelare ed esecutiva deve essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale;
 - il software in consultazione dovrà permettere la visualizzazione con un aggiornamento non superiore a 10 giorni;
 - a garantire almeno una giornata di formazione sull'utilizzo del software al personale dell'Ente presso il Comune stesso;
 - svolgere attività costante di assistenza, anche tramite call-center, a favore del debitore effettuata da personale qualificato;
 - a prestare assistenza legale gratuita al Comune in caso di contenzioso innanzi agli organismi competenti, per qualunque pratica di riscossione affidata (costituirsì negli eventuali processi davanti ai organi di giurisdizione per qualunque pratica affidata).
 - ad inviare le comunicazioni indirizzate al Comune, e ove possibile ai soggetti debitori, mediante PEC;
 - a inviare la documentazione richiesta dagli uffici comunali entro il termine indicato nella richiesta.
7. Oltre quanto previsto dall'articolo 9 ,il Concessionario è tenuto a trasmettere al responsabile dell'Area Finanziaria una relazione semestrale dettagliata del servizio svolto, unitamente ad un prospetto con indicazione, per ogni elenco inviato ed approvato dall'ente con specifica determinata dirigenziale: delle somme affidate, di quelle riscosse, di quelle scaricate, di quelle divenute inesigibili e di quelle ancora da incassare.
Su richiesta, il Concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.
8. Relativamente alla sola riscossione della tariffa rifiuti il Concessionario deve rendicontare la somma riscossa a titolo di tributo provinciale.
9. La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i documenti che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.
10. Al termine del periodo di gestione delle liste di carico e delle relative procedure esecutive – la cui durata è fissata in 36 mesi successivi alla scadenza del contratto ai sensi del precedente articolo 4 – il Concessionario rilascerà al Comune di Germignaga, relativamente alle morosità non recuperate, formale e dettagliata **relazione di inesigibilità** ai sensi del successivo Articolo 16. Tale comunicazione dovrà essere presentata su supporto informatico e corredata, a pena di perdita del diritto al rimborso delle spese vive, dall'estratto cronologico di tutte le informazioni acquisite, dei controlli anagrafici e patrimoniali svolti e di tutti gli interventi esecutivi e cautelari materialmente effettuati (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) rimasti infruttuosi, al fine di comprovare l'effettiva solvibilità o irreperibilità del debitore.
11. Il Concessionario è responsabile della gestione e dell'assistenza tecnica e giuridica relativa al contenzioso direttamente riferibile agli atti e alle attività di riscossione da esso posti in essere nell'esecuzione della concessione, anche successivamente alla scadenza del rapporto, nei limiti delle obbligazioni contrattuali e della normativa processuale applicabile. Il Concessionario assicura, a propria cura e spese, il supporto documentale e tecnico necessario al Comune e, ove ne ricorrano i presupposti, provvede tramite professionisti abilitati agli adempimenti processuali di propria competenza. Restano ferme le competenze, la legittimazione e la rappresentanza processuale del

Comune in relazione agli atti e alle funzioni proprie dell'Ente. Il Concessionario risponde dei danni direttamente derivanti da vizi o irregolarità imputabili alla propria attività, nei limiti della responsabilità accertata secondo legge.

12. Il Concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate su supporto informatico compatibile con le indicazioni del responsabile del settore risorse economiche del Comune, senza diritto ad alcun rimborso spese.
13. Entro il termine stabilito dal presente capitolato per la conclusione della gestione delle partite affidate e comunque secondo i termini previsti dalla normativa vigente, il Concessionario trasmette al Comune, per le morosità non recuperate, una relazione analitica sull'esito delle attività svolte e, ove ne ricorrano i presupposti, una proposta motivata di inesigibilità, corredata dalla documentazione attestante le verifiche e le procedure eseguite. L'inesigibilità non si considera accertata per il solo decorso del termine contrattuale, ma è oggetto di verifica e provvedimento dell'Ente secondo la disciplina applicabile.

Art. 16 – Discarico per inesigibilità

1. Allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico, e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere al Comune tramite posta certificata e per ogni lista di carico dei contribuenti morosi l'elenco delle quote ritenute inesigibili, debitamente motivato. Il termine contrattuale di 24 mesi costituisce termine organizzativo per la presentazione della proposta e non determina, di per sé, l'accertamento della inesigibilità.
2. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e le indagini svolte necessarie a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito.
3. Accertata la completezza della documentazione il Comune, con provvedimento del funzionario comunale competente, provvede al discarico formale delle somme inesigibili.
4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali:
 - a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure di riscossione;
 - c) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari, esecutive, conservative su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure;
 - d) mancata riscossione del credito per imperizia o negligenza del Concessionario.
5. Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata derivante da causa a lui imputabile dovrà versare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, una penale di importo pari all'intera somma da recuperare e non riscossa, più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, escuterà la cauzione come previsto al successivo art. 20.

Art. 17 – Affidamento servizi complementari

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni funzionali o migliorative del servizio prestato. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'appalto, di negoziare con l'aggiudicatario eventuali ulteriori servizi accessori, complementari e aggiuntivi direttamente connessi o conseguenti a quello affidato, concordando con l'aggiudicatario le pattuizioni del caso con apposito atto. Tali servizi sono da intendersi ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di gara ai sensi dell'art 1, comma 4. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione del servizio, il Concessionario potrà continuare il contratto per le attività necessarie alla nuova

gestione salvo eventuale ripattuizione, in accordo tra le parti, delle condizioni contrattuali

Art. 18 – Subappalto

1. Il subappalto del servizio è vietato.

Art. 19 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

Art. 20 – Cauzione provvisoria e definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell'art. 106, D.lgs. 36/2023, di € 929,23 (euro novecentoventinove virgola ventitre), pari al 2% del valore (presunto) del contratto. Sono ammesse le riduzioni previste dalla stessa art 106 previa comprova dei requisiti.
2. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, al termine della procedura di selezione, l'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. La cauzione o la fidejussione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta l'Ente creditore proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni.
4. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito, annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.
5. La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.
6. Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo PEC, e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario del servizio.
7. La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.

Art. 21 – PENALI

1. Il Concessionario è tenuto a garantire la regolare, puntuale e corretta esecuzione del servizio di riscossione coattiva, nel rispetto della normativa vigente, del contratto, del presente Capitolato e dell'offerta tecnica.
2. In caso di ritardo, mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali imputabile al Concessionario, il Comune procede alla contestazione dell'inadempimento mediante PEC. Il Concessionario può presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano presentate o non siano ritenute idonee, il Comune procede all'applicazione della penale con provvedimento motivato, tenendo conto della gravità della violazione, della durata, delle conseguenze prodotte e dell'eventuale reiterazione.
3. Per i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si applicano le penali previste dall'art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura

giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dal ritardo. L'importo complessivo delle penali per ritardo non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal contratto in materia di risoluzione.

4. Per gli specifici inadempimenti contrattuali di seguito indicati sono applicate le seguenti penali:
 - € 135,00 per ciascuna posizione per la quale il Concessionario ometta di avviare, entro i termini stabiliti dal contratto, le attività di riscossione coattiva di propria competenza;
 - da € 135,00 a € 250,00 per ciascun pagamento non correttamente abbinato alla relativa posizione debitoria o per ciascun errore di rendicontazione imputabile al Concessionario;
 - da € 135,00 a € 400,00 per il ritardo nella produzione della documentazione richiesta dal Comune entro il termine assegnato;
 - da € 200,00 a € 400,00 per ciascun giorno di mancata o inidonea disponibilità dei servizi informatici e web previsti dal contratto, quando imputabile al Concessionario;
 - da € 200,00 a € 400,00 per ciascun giorno di ritardo nella presentazione o nella regolarizzazione del rendiconto;
 - € 150,00 per ciascun errore imputabile al Concessionario nella determinazione delle somme rimosse o del compenso spettante;
 - € 400,00 per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione dei servizi di Call Center e Contact Center, ove previsti dal contratto;
 - € 400,00 per ciascun giorno di ritardo nella trasmissione al Comune delle banche dati e degli archivi previsti dal contratto;
 - € 135,00 per ogni ulteriore inadempimento relativo a un obbligo contrattuale specificamente individuato nel Capitolato e non diversamente sanzionato.
5. Gli importi delle penali di cui al comma 4 sono determinati e applicati nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, delle conseguenze prodotte e dell'eventuale reiterazione. Non è ammessa l'applicazione di più penali per il medesimo fatto.
6. Qualora, per fatto imputabile al Concessionario, una posizione creditoria venga prescritta, resa inesigibile o comunque definitivamente perduta dal Comune, il Concessionario è tenuto a risarcire il danno effettivamente subito dall'Amministrazione, nei limiti in cui ne sia accertata la responsabilità, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali previste per gli specifici inadempimenti che hanno determinato il danno.
7. Non sono applicate penali qualora il ritardo o l'inadempimento siano dovuti a cause non imputabili al Concessionario, purché tempestivamente comunicati al Comune e adeguatamente documentati.
8. Il Comune può recuperare gli importi dovuti a titolo di penale mediante compensazione con i crediti maturati dal Concessionario ovvero, in mancanza, mediante escussione della garanzia definitiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto. Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge e dal contratto, compresa la risoluzione nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Art. 22 – Decadenza e risoluzione del contratto

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione delle seguenti ipotesi:
 - a) cancellazione dall'Albo regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n. 289; così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero dalle società Agenti della Riscossione, di cui al D.Lgs. 112/1999;
 - b) l'applicazione di penali per un importo pari superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 21 del presente capitolato)
 - c) mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - d) mancata prestazione della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa;
 - e) continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dell'attività di recupero;

- f) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge od ai regolamenti;
- 2. Il Concessionario decaduto dall'appalto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse e non può vantare alcuna pretesa od indennizzo a titolo di rimborso spese.
- 3. In caso di decadenza del contratto il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.
- 4. Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. nei seguenti casi:
 - a) apertura di una procedura concorsuale o altra situazione di insolvenza rilevante ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - b) abbandono dell'affidamento e/o interruzione immotivata dell'attività;
 - c) rifiuto di produrre la documentazione richiesta;
 - d) impiego di personale non dipendente da parte dell'aggiudicatario;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - f) subappalto del servizio;
 - g) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
- 5. Nel caso di risoluzione, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle attività eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 6. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Art. 23 – Esecuzione in danno del Concessionario

- 1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto dai successivi articoli 19 e 24, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC), l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
- 2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 24 - Riservatezza e segreto d'ufficio

- 1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n° 112.
- 2. Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.
- 3. Il Concessionario tratta i dati personali per conto del Comune secondo le istruzioni dell'Ente e, ove ne ricorrano i presupposti, è designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante apposito atto di nomina che disciplina oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati e interessati, obblighi del responsabile, misure di sicurezza, gestione dei sub-responsabili, violazioni dei dati, assistenza al titolare, restituzione o cancellazione dei dati e possibilità di audit. Restano applicabili il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dalla normativa vigente.
- 4. Per tutta la durata dei servizi e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino

rigorosamente il segreto d'uffici relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

5. Il Concessionario si obbliga, inoltre, tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 25 - Contratto, relativi adempimenti e spese contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato d'oneri;
 - b) la documentazione presentata dal Concessionario;
2. Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023.
3. Le condizioni offerte dal Concessionario sono immediatamente vincolanti per lo stesso.
4. La mancata stipulazione del contratto e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva determinano la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Comune della cauzione provvisoria, richiesta in sede di gara, e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta concorrente che segue nella graduatoria.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto per imposte, tasse, diritti ed accessori sono a carico del Concessionario.
6. Il Concessionario è tenuto a dare esecuzione ad ogni eventuale adempimento normativo connesso alla comunicazione e/o trasmissione della convenzione al Ministero ed agli organi competenti.

Art. 26 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Varese.

Art. 27 – Tracciabilità

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 28 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti per quanto applicabili ed in particolare quelle in materia di concessione di pubblico servizio.